

Codice A1703A

D.D. 10 maggio 2016, n. 319

L.R. 63/78. Spese per ispezioni e controlli fitosanitari. Affidamento diretto alla Società a partecipazione regionale I.P.L.A. S.p.A della gestione delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contrasto allo sviluppo dell'organismo nocivo *Popillia japonica* sul territorio piemontese. Impegno di spesa di euro 700.000,00 sul capitolo di spesa n. 142574/2016.

Dato atto che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 11-1409 del 11.05.2015 “*Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014*”, ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari, supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile, ricerche e sperimentazioni fitosanitarie.

Preso atto che la Commissione Europea ha assunto la decisione del 19 febbraio 2009 concernente la “Procedura di infrazione 2008/2030 ex art. 226 Trattato CE: direttiva 2000/29/CE relativa alla tutela fitosanitaria – adozione e comunicazione di provvedimenti necessari ad eradicare organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e che, in conseguenza di tale infrazione, lo Stato italiano, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno assunto l'intesa del 29 aprile 2010 sul potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale.

Dato atto che il DPCM del 4 giugno 2011 ha dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione di parassiti e organismi nocivi sul territorio nazionale.

La Direttiva 2000/29/CE prevede misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

La direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002 che modifica la direttiva 2000/29/CE, definisce le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali” definisce, tra l'altro, le competenze del Servizio Fitosanitario Nazionale e dei Servizi Fitosanitari Regionali attribuendo a questi ultimi anche l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi. In particolare:

- l'allegato I, parte A, sez. II, lettera a), al punto 8 annovera tra gli organismi nocivi, di cui sia nota la presenza sul territorio comunitario e che rivestono importanza per tutta la comunità, l'insetto *Popillia japonica* Newman (*Coleoptera: Rutelidae*);
- l'art. 50 comma 1 demanda ai Servizi Fitosanitari Regionali:

lettera g) la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;

lettera h) il controllo o la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria;

lettera i) l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

lettera l) la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria.

Nel luglio del 2014 il Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia, a seguito del ritrovamento sul proprio territorio del coleottero *Popillia japonica* Newman, ha avvertito il Settore Fitosanitario della Regione Piemonte. Nel medesimo periodo, è stata accertata la presenza di un vasto focolaio del coleottero *Popillia japonica* Newman nel territorio delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, in particolare nei comuni di Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago, Cameri e Galliate in provincia di Novara. Questo insetto, originario del Giappone, era finora presente in Europa solo nelle Isole Azzorre (Portogallo).

Preso atto che l'insetto *Popillia japonica* Newman arreca gravi danni ad un elevatissimo numero di specie coltivate e di specie spontanee e forestali. L'insetto in questione, per i gravi danni che può arrecare, è inserito tra gli organismi di quarantena (Direttiva 2000/29 CE e lista A2 dell'EPPO) di cui deve essere vietata l'ulteriore introduzione e diffusione in altre aree europee. Gli adulti dell'insetto, che volano da giugno a settembre, sono polifagi e negli Stati Uniti, dove la *Popillia japonica* Newman è presente da quasi un secolo, si alimentano su oltre 300 specie vegetali tra cui piante spontanee, ornamentali, colture di pieno campo, da frutto e forestali. Tra le specie d'interesse agrario si possono ricordare: mais, melo, pesco, soia, vite. Negli Stati Uniti venivano stimati già nel 2004 costi di circa 450 milioni di dollari per la lotta all'insetto e per i danni arrecati dall'insetto.

Considerato che le larve dell'insetto *Popillia japonica* Newman che si sviluppano nel terreno, sono particolarmente dannose per i manti erbosi e i pascoli; inoltre, gli adulti dell'insetto volano da giugno a settembre e ovidepongono nel terreno dove le larve restano fino alla stagione successiva e i siti di ovideposizione privilegiata sono i prati di pascoli irrigui e i prati in genere.

La determinazione n. 815 del 2 dicembre 2015 "D. lgs 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali". Esiti del piano di monitoraggio 2015 e aggiornamento delle aree delimitate relative all'organismo nocivo *Popillia japonica* Newman in Piemonte" ha aggiornato le zone di presenza dell'organismo nocivo nel territorio piemontese. Le zone delimitate comprendono:

- zona infestata: l'intero territorio comunale dei comuni di Bellinzago Novarese, Cameri, Galliate, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio e Pombia;
- zona cuscinetto: il territorio regionale ricadente in un raggio di 3 chilometri attorno alla zona infestata. In zona tampone ricadono in parte i seguenti comuni: Agrate Conturbia, Bogogno, Borgo Ticino, Caltignana, Castelletto Sopra Ticino, Divignano, Momo, Novara, Romentino, San Pietro Mosezzo, Suno, Trecate, Vaprio d'Agogna, Varallo Pombia.

Il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha predisposto una bozza di Decreto "Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica Italiana", approvato in via definitiva in data 24 febbraio 2016 nella

riunione del Comitato Fitosanitario Nazionale (istituito ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 214/2005). Nel decreto si definiscono le misure obbligatorie di intervento e in data 3 marzo 2016 è stato reso il parere favorevole nella Conferenza Stato-Regioni. Il Decreto stabilisce:

- all'art. 4 le "Aree a rischio" per il potenziale trasporto passivo di *Popillia japonica*, quali: aeroporti, porti, parcheggi e centri di logistica e prevede che il Servizio Fitosanitario Regionale disponga adeguati piani di gestione fitosanitaria applicando le seguenti misure:

a. l'eliminazione della vegetazione su cui possono alimentarsi gli adulti, mediante operazioni di sfalcio, diserbo e trinciatura;

b. l'esecuzione di idonei trattamenti insetticidi;

c. la temporanea interdizione del sito o parte di esso;

d. ogni altra misura ritenuta idonea ad evitare il trasporto passivo;

e. eventuale posizionamento di trappole a feromoni.

- all'art. 9 la "Definizione delle soglie di infestazione larvale" e prevede che il Servizio Fitosanitario Regionale rilevi la presenza di larve di *Popillia japonica Newman* nel terreno, attraverso un monitoraggio intensivo delle aree a prato e riporta i limiti di infestazione in base ai quali classificare il territorio: bassa infestazione, con popolazioni inferiori alla soglia di 50 larve/m², elevata infestazione, con popolazioni superiori alla soglia di 50 larve/m²;

- all'art. 10 le "Misure per il contenimento delle popolazioni larvali" e definisce le seguenti misure da adottare sulla base delle soglie di infestazione definite:

- nelle aree a prato presenti nelle zone a bassa infestazione sono attuate le seguenti misure:

a. con densità inferiori a 20 larve/m², esecuzione di un trattamento con mezzo chimico o biologico, secondo le modalità e le tempistiche indicate dal Servizio Fitosanitario Regionale e il posizionamento di trappole per cattura massale sul perimetro del campo ogni 300-500 m, oppure il solo posizionamento di trappole per cattura massale sul perimetro del campo ogni 100 m;

b. con densità da 20 a 50 larve/m², esecuzione di un trattamento con mezzi biologici quali nematodi, funghi o sostanze di origine naturale, oppure chimico, secondo le modalità e le tempistiche indicate dal Servizio Fitosanitario Regionale e il posizionamento di trappole per cattura massale sul perimetro del campo ogni 200 m;

- nelle aree a prato presenti nelle zone ad alta infestazione sono attuate le seguenti misure:

a. con densità da 50 a 100 larve/m², rottura o arieggiamento del cotico erboso con lavorazioni meccaniche ad una profondità di almeno 10 cm ed esecuzione di due trattamenti insetticidi secondo le modalità e le tempistiche indicate dal Servizio Fitosanitario Regionale e il posizionamento di trappole per cattura massale sul perimetro del campo ogni 100 m;

b. con densità superiori a 100 larve/m² è necessario, oltre alle misure indicate al precedente punto, provvedere ad effettuare un ulteriore trattamento insetticida secondo le modalità e le tempistiche indicate dal Servizio Fitosanitario Regionale;

c. il Servizio Fitosanitario Regionale può imporre il divieto di irrigazione dei prati nel periodo estivo al fine di creare condizioni sfavorevoli per lo sviluppo delle larve.

Nei comuni dell'area infestata sono presenti 1473 ettari a prato pascolo permanente (dati Anagrafe agricola del Piemonte).

Preso atto che il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici con nota prot. n. 6924/A1703A del 29 febbraio 2016, ha chiesto ai comuni dell'area infestata di individuare e comunicare al Settore quali delle seguenti aree (parcheggi e piazzole di auto e camion, piazzali di carico e scarico, stazioni di rifornimento carburante localizzate a ridosso delle strade ad alta percorrenza, isole ecologiche di stoccaggio temporaneo dei vegetali e centri di compostaggio, aeroporti, eliporti, stazioni ferroviarie, scali merci, interporti, campi da calcio in erba, campi da golf, aree ricreative (come per esempio aree pic-nic)) fossero a rischio per il potenziale trasporto passivo di *Popillia japonica Newman*. I Comuni dell'area infestata hanno segnalato complessivamente 150 aree a rischio.

L'atto deliberativo n. 22-2865 del 01/02/2016 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contrasto allo sviluppo dell'organismo nocivo *Popillia japonica* Newman (*Coleoptera Rutelidae*) sul territorio piemontese" ha preso atto dell'emergenza causata dalla presenza dell'insetto nocivo sul territorio piemontese e stabilito che per affrontare tale emergenza, sono coinvolte le strutture regionali afferenti alla Direzione Agricoltura, alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio e alla Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore A1817A - Tecnico Regionale - Novara e Verbania con il supporto degli operai forestali regionali nonché il coinvolgimento dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore e dell'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente (I.P.L.A S.p.A.).

Il Settore A1817A - Tecnico Regionale - Novara e Verbania e l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore hanno avviato, a partire dall'inizio febbraio 2016, il monitoraggio intensivo delle aree a prato al fine di rilevare i livelli di presenza delle larve di *Popillia japonica* Newman nei prati permanenti presenti nei comuni infestati.

Sulla base di tali rilievi (agli atti del Settore) è stato possibile definire gli ettari ricadenti nelle classi di infestazione larvale:

- 200 ettari presentano livelli di infestazione superiori a 50 larve/m²;
- 235 ettari presentano livelli di infestazione da 20 a 50 larve/m²;
- 1038 ettari presentano livelli di infestazione inferiori a 20 larve/m².

Dato atto che nel corso dei rilievi è stato accertato che il suolo presenta uno strato lavorabile molto superficiale che non consente l'esecuzione di interventi di rottura del cotico erboso ma solo lavorazioni meccaniche di arieggiamento ad una profondità di 10 cm.

Considerato che con le note prot. n. 4890 del 04/02/2016 e prot. n. 14103 del 30/03/2016, il Centro di Ricerca per l'Agrobiologia e la Pedologia (CREA-ABP) - "Laboratorio di lotta microbiologica per il controllo di specie nocive e da quarantena", Entomologia, Firenze (Ente nazionale di ricerca e sperimentazione agraria di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali), sulla base delle ricerche di laboratorio, semi-campo e campo ha ritenuto di individuare gli interventi insetticidi biologici con maggiore efficacia nella lotta alle popolazioni larvali di *Popillia japonica* Newman.

Il fungo *Metarhizium anisopliae*, pur risultando meno efficace nel breve periodo rispetto ai nematodi sopra specificati, risulta comunque interessante per le sue caratteristiche di persistenza nel terreno, per cui la sua azione può risultare complementare a quella del nematode portando ad un controllo integrato migliore e duraturo.

Considerato quanto previsto dal Decreto "Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica Italiana" e preso atto delle sperimentazioni sopra riportate occorre pertanto effettuare i seguenti interventi:

1) sui 260 ettari che presentano livelli di infestazione superiori a 50 larve/m² è opportuno effettuare quanto segue:

- distribuzione di insetticida biologico a base di nematodi *Heterorhabditis bacteriophora* nel periodo primaverile sui prati appena sfalciati e ad avvenuta raccolta del fieno o dell'erba, sulla base di uno specifico crono-programma;
- arieggiamento del cotico e contemporanea distribuzione di insetticida biologico a base del fungo *Metarhizium anisopliae* nel periodo luglio-agosto-settembre sui prati appena sfalciati e ad avvenuta raccolta del fieno o dell'erba, sulla base di uno specifico crono-programma;

- distribuzione di insetticida biologico a base di nematodi *Heterorhabditis bacteriophora* nel periodo luglio-agosto subito dopo l'arieggiamento e la distribuzione dei funghi;
- 2) sui 175 ettari che presentano livelli di infestazione da 20 a 50 larve/m² è opportuno effettuare quanto segue:
 - distribuzione di insetticida biologico a base di nematodi *Heterorhabditis bacteriophora* nel periodo primaverile sui prati appena sfalciati e ad avvenuta raccolta del fieno o dell'erba, sulla base di uno specifico crono-programma;
 - distribuzione di insetticida biologico a base di nematodi *Heterorhabditis bacteriophora* nel periodo luglio-agosto-settembre;
- 3) su 150 aree a rischio per il potenziale trasporto passivo di *Popillia japonica Newman* è opportuno effettuare il monitoraggio con trappole a feromoni, interventi di sfalcio e/o trinciatura, trattamenti insetticidi;
- 4) indagini visive in area tampone a supporto dell'attività del Settore fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici (circa 400 punti).

Considerato che con le determinazioni dirigenziali n. 215 del 07/04/2016 “Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. Organismo nocivo *Popillia japonica Newman*. Definizione degli interventi per il contenimento delle popolazioni larvali nei comuni ricadenti nelle zone infestate delimitate con la determinazione dirigenziale n. 815 del 02/02/2016” e n. 268 del 27/04/2016 “Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i.. Organismo nocivo *Popillia japonica Newman*. Definizione degli interventi per il contenimento delle popolazioni larvali nei comuni ricadenti nelle zone infestate delimitate con la D.D. n. 815 del 02/02/2016. Integrazioni alla D.D. n. 215 del 07/04/2016” sono stati definiti gli interventi da realizzare per il contenimento delle popolazioni larvali e sono state quantificate le superfici coinvolte da tali interventi.

Preso atto che gli interventi di contenimento delle popolazioni larvali comporterebbero elevati costi per le aziende coinvolte in virtù della scelta effettuata dall'Amministrazione regionale di impiegare insetticidi biologici in quanto le superfici interessate ricadono nei comuni di Bellinzago Novarese, Cameri, Galliate, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, e Pombia, compresi nel Parco Naturale del Ticino e del Lago Maggiore, coincidente con il SIC ZPS IT1150001 Valle del Ticino soggetto alle Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte redatte ai sensi dell'articolo 40 della L.R. n. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” e in attuazione delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, del Decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e s.m.i. e del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare del 17/10/2007 e s.m.i. e approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014 e D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016.

Stabilito che per garantire una capillare e corretta esecuzione degli interventi di lavorazione del terreno, di acquisto e distribuzione degli insetticidi biologici e di cattura massale dell'organismo nocivo, è necessaria una gestione diretta delle azioni di lotta da parte dell'ente pubblico. Considerato che gli interventi da attuare consistono nelle seguenti attività:

- l'attività dei contoterzisti per l'esecuzione delle operazioni di arieggiamento del terreno e di distribuzione degli insetticidi biologici;
- l'acquisto degli insetticidi biologici e la predisposizione dello stoccaggio per la loro conservazione;
- il controllo sull'esecuzione degli interventi di arieggiamento del terreno e di distribuzione degli insetticidi biologici garantendo la presenza di personale durante l'esecuzione dei trattamenti;
- il monitoraggio dei siti di diffusione passiva (circa 150);
- gli interventi di sfalcio e/o trinciatura e trattamenti insetticidi nei siti di diffusione passiva;
- il controllo sull'esecuzione degli interventi e dei trattamenti nei siti di diffusione passiva;

- l'esecuzione di indagini visive in area tampone a supporto dell'attività del Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici (circa 400 punti);
- l'esecuzione di carotaggi del terreno per verificare l'efficacia degli interventi di cui al punto 1 (circa 150 punti);
- il coordinamento sul territorio nel corso di tutti gli interventi tra Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici-agricoltori-contoterzisti-Consorzio irriguo.

Considerato che il Food and Veterinary Office dell'UE (FVO) ha previsto una visita ispettiva in Italia dal 13 al 16 settembre p.v. per verificare come è stato fronteggiato l'insetto nocivo *Popillia japonica Newman*; risulta pertanto necessario porre in essere tutte le misure di contenimento nel modo più rapido ed efficace possibile.

Dato atto che il personale assegnato al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici è altresì impegnato a far fronte alle numerose emergenze fitosanitarie presenti sul territorio piemontese.

Verificato che Consip S.p.A. a tutt'oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa al servizio comparabile con l'oggetto del presente affidamento e dato atto che qualora la stessa Consip, nelle more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti, l'Amministrazione regionale si riserva di non pervenire alla stipula dei contratti.

Dato atto che è stato consultato il catalogo e le convenzioni presenti sul mercato elettronico della PA senza riscontrare la presenza di operatori economici in grado di fornire il servizio di gestione degli interventi di contenimento e lotta dell'organismo nocivo *Popillia japonica Newman*.

Preso atto che l'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente (I.P.L.A S.p.A.) è stato fondato dalla Regione Piemonte nel 1979 (L.R. n. 12 del 08.3.1979) in seguito all'acquisizione dell'Istituto Nazionale per le Piante da Legno "G. Piccarolo" creato nel 1954. Con l'istituzione dell'IPLA S.p.A. la Regione ha voluto dotarsi, a favore dell'intera comunità piemontese, di uno strumento tecnico-scientifico capace di fornire un efficace supporto alle politiche di tutela dell'ambiente, pianificazione degli interventi sul territorio, sviluppo e valorizzazione del patrimonio arboreo e naturalistico, con l'obiettivo di uno sfruttamento razionale delle risorse primarie e rinnovabili.

Rilevato che l'I.P.L.A. S.p.a. è una Società per azioni a totale capitale pubblico, che nei confronti della Regione Piemonte, azionista di maggioranza, accanto alla Regione Autonoma Valle d'Aosta e al Comune di Torino, ricopre il ruolo di struttura tecnica di riferimento per lo sviluppo di azioni innovative e per il supporto alle politiche nel campo forestale, ambientale e in quello delle risorse energetiche.

Dato atto che con D.C.R. n. 190-27730 del 17.06.2008, avente per oggetto "Modifiche e integrazioni allo Statuto di I.P.L.A. S.p.A.", la Regione Piemonte ha introdotto una revisione organica dello Statuto sociale di I.P.L.A. S.p.A., affinché esso potesse meglio rispondere a quel ruolo di strumentalità agli interessi regionali che deve caratterizzare le Società pubbliche, in conformità con l'evoluzione del quadro normativo in materia e con il consolidarsi dei principi giurisprudenziali in tema di "in house providing".

Preso atto che I.P.L.A. S.p.A. ha una lunga esperienza nella gestione degli interventi di lotta alle zanzare sul territorio piemontese, valutata positivamente dalla Regione Piemonte. Tali interventi presentano caratteristiche assimilabili agli interventi di azioni di lotta alla *Popillia japonica Newman*.

Ritenuto pertanto di stabilire che l'I.P.L.A. SpA, quale ente strumentale regionale, in virtù della consolidata e riconosciuta esperienza maturata nelle politiche di tutela dell'ambiente, pianificazione degli interventi sul territorio, risulta essere l'Istituzione particolarmente qualificata nella realizzazione degli interventi di contenimento e lotta dell'organismo nocivo *Popillia japonica Newman* sul territorio piemontese.

Preso atto di quanto stabilito dalla Giunta regionale con l'atto deliberativo n. 1-3120 dell'11.04.2016 "Approvazione delle Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di "in house providing" strumentale."

Dato atto che l'allegato B, approvato con la delibera di cui al punto precedente, prevede l'IPLA S.p.A. tra gli Organismi partecipati operanti in regime "in house providing" che prestano servizi strumentali alle funzioni amministrative esercitate dalla Regione Piemonte.

Considerato che gli interventi di contenimento dell'organismo nocivo *Popillia japonica Newman* hanno carattere di estrema urgenza e devono essere effettuati nel modo più rapido ed efficace possibile al fine di evitare un rischio fitosanitario. Inoltre gli interventi che si intendono attivare dipendono anche da variabili climatiche e territoriali che richiedono una elevata adattabilità e le tempistiche risultano essere estremamente ristrette. Inoltre è necessaria una gestione diretta delle azioni di lotta da parte dell'ente pubblico che l'Organismo "in house providing" può garantire.

Dato atto che I.P.L.A. S.p.A. è la soluzione in house della Regione Piemonte con una comprovata esperienza nella gestione su ampi territori di interventi di contrasto alla diffusione di organismi nocivi con potenziale impatto negativo in ambito agricolo e sanitario e che ha già dimostrato di poter fornire garanzie di una rapida e corretta esecuzione delle azioni di contenimento presentando idonea struttura organizzativa adeguatamente formata.

Dato atto che il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house) prevede il ricorso agli affidamenti in house anche qualora sussistano benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Preso atto che per gli interventi di lavorazione del terreno e di distribuzione degli insetticidi biologici, di acquisto e dello stoccaggio degli insetticidi biologici, gli interventi di sfalcio e/o di trinciatura e trattamenti insetticidi nei siti di diffusione passiva, che costituiscono la maggior parte degli oneri del presente affidamento, l'I.P.L.A. S.p.A. opera, per le acquisizioni di lavori, beni e servizi, il reclutamento del personale e l'affidamento di contratti di collaborazione esterna, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e mediante il ricorso a CONSIP, MEPA, Centrali di committenza per quanto riguarda gli approvvigionamenti, a procedure ad evidenza pubblica ai sensi del "Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione". Pertanto tali oneri saranno i più vantaggiosi sul mercato.

Preso atto che l'I.P.L.A. S.p.A. per le procedure di affidamento degli incarichi a contoterzisti, di acquisto degli insetticidi biologici e il relativo stoccaggio, al controllo sull'esecuzione degli interventi di arieggiamento del terreno e di distribuzione degli insetticidi biologici, al monitoraggio dei siti di diffusione e relativo controllo sull'esecuzione degli interventi e dei trattamenti, all'esecuzione di indagini visive in area tampone a supporto dell'attività del Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, all'esecuzione di carotaggi del terreno per verificare l'efficacia degli interventi e al coordinamento sul territorio nel corso di tutti gli interventi tra Settore Fitosanitario e

Servizi Tecnico-Scientifici, Agricoltori, Contoterzisti, Consorzio irriguo ricorrerà prevalentemente alla propria struttura organizzativa i cui costi unitari del personale, comprensivi di tutti i costi sia diretti che indiretti, sono stati approvati nell'Assemblea dei soci nella seduta del 29 aprile 2009 e che le tempistiche dichiarate da I.P.L.A. S.p.A. per la realizzazione delle succitate attività sono da ritenersi congrue.

Dato atto che l'illustrazione dei costi e dei corrispettivi articolati per singola prestazione con dettaglio sono riportati nell'allegato alla convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La Regione Piemonte ha verificato con l'I.P.L.A. S.p.A. la realizzazione delle attività di cui sopra per l'anno 2016. Nelle fattispecie:

- l'Amministrazione regionale, con nota prot. n. 17465/A17030A del 02/05/2016, invitata l'I.P.L.A. S.p.A. a presentare un'offerta economica per la fornitura del servizio di gestione degli interventi di contenimento e lotta dell'organismo nocivo *Popillia japonica Newman* sul territorio piemontese;
- l'I.P.L.A. S.p.A. con nota prot. n. 310 del 03/05/2016 ha presentato all'Amministrazione regionale un'offerta economica di euro 700.000,00 IVA inclusa (agli atti del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici) per la fornitura del servizio di gestione degli interventi di contenimento e lotta dell'organismo nocivo *Popillia japonica Newman* sul territorio piemontese, illustrando i costi e i corrispettivi articolati per singola prestazione con dettaglio, di cui all'allegato della convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Preso atto che Il Settore Rapporti con Società Partecipate A1202A è tra l'altro, la Struttura regionale competente del monitoraggio dei flussi finanziari regionali indirizzati agli organismi partecipati, del controllo di gestione delle partecipate: analisi e verifica dei risultati conseguiti, dell'esercizio della funzione di direzione e di coordinamento dell'attività di gestione degli organismi "in house" attraverso indirizzi della Giunta agli esecutivi aziendali, in ciò individuandosi una componente di "controllo analogo".

Rilevato che il Responsabile del Settore Rapporti con Società Partecipate è individuato tra i componenti del Comitato interno sul controllo analogo di cui all'art. 2 della delibera n. 1-3120 dell'11.04.2016 "Approvazione delle Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di "in house providing" strumentale".

Premesso che l'art. 4 della deliberazione n. 1-3120 dell'11.04.2016 prevede la comunicazione dell'affidamento al Settore Rapporti con Società Partecipate.

Dato atto che in data 5 maggio 2016, il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici, ha preventivamente inviato per posta elettronica al Settore Rapporti con Società Partecipate la bozza di determinazione dirigenziale e di convenzione fra la Regione Piemonte e l'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente (I.P.L.A. S.p.A.) di affidamento delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contrasto allo sviluppo dell'organismo nocivo *Popillia japonica Newman* sul territorio piemontese, per la verifica in merito al rispetto delle linee guida della D.G.R. 1-3120 dell'11 aprile 2016 ed alle motivazioni indicate nel presente atto fossero esaustive.

Rilevato che in data 5 maggio 2016, il Responsabile del Settore Rapporti con Società Partecipate scriveva per posta elettronica di aver preso visione della documentazione ricevuta ritenendo ampiamente motivato l'affidamento a IPLA dei lavori in oggetto.

Per le considerazioni citate nei punti precedenti, si ritiene pertanto:

- di approvare l'offerta economica di euro 700.000,00 IVA inclusa presentata dall'I.P.L.A. S.p.A per la fornitura del servizio di gestione degli interventi di contenimento e lotta dell'organismo nocivo *Popillia japonica Newman* sul territorio piemontese;
- di procedere all'affidamento diretto alla Società a partecipazione regionale I.P.L.A. S.p.A - C.so Casale, 476 - 10132 Torino - P. IVA 02581260011 del servizio di gestione degli interventi di contenimento e lotta dell'organismo nocivo *Popillia japonica Newman* sul territorio piemontese per una spesa di euro 578.512,40 IVA esclusa;
- di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l'I.P.L.A. S.p.A per la fornitura del servizio di gestione degli interventi di contenimento e lotta dell'organismo nocivo *Popillia japonica Newman* sul territorio piemontese, in allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di procedere alla stipulazione della convenzione con il Rappresentante Legale dell'I.P.L.A. S.p.A per la fornitura del servizio di gestione degli interventi di contenimento e lotta dell'organismo nocivo *Popillia japonica Newman* sul territorio piemontese.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Vista la Legge regionale n. 6 del 6 aprile 2016 "Bilancio di previsione finanziario 2016-2018".

Vista la DGR n. 3 – 3122 del 11.04.2016 - Legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2016-2018". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento: ripartizione delle unita' di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Contestuale approvazione del bilancio finanziario gestionale 2016-2018: ripartizione delle categorie e dei macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione.

Vista la DGR n. 1-3185 del 26.04.2016 “Legge regionale 6 aprile 2016 n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2016-2018. Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti di bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”.

Vista la comunicazione prot. n. 11561/A17000 del 24.03.2016 con la quale il Direttore Regionale dell'Agricoltura autorizza il Dirigente del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici ad adottare provvedimenti di impegno di spesa sul capitolo di spesa 142574/2016 (Missione 16 - Programma 01).

Stabilito di provvedere alla spesa di euro 700.000,00 IVA inclusa per la fornitura del servizio di gestione degli interventi di contenimento e lotta dell'organismo nocivo *Popillia japonica Newman* sul territorio piemontese con le risorse finanziarie stanziata in competenza sul capitolo di spesa n. 142574/2016 (Missione 16 - Programma 01).

Ritenuto di impegnare la spesa di euro 700.000,00 IVA inclusa sul capitolo di spesa n. 142574/2016 (Missione 16 - Programma 01) in favore in favore dell'I.P.L.A. SpA - C.so Casale, 476 - 10132 Torino - P. IVA 02581260011 per la fornitura del servizio di gestione degli interventi di contenimento e lotta dell'organismo nocivo *Popillia japonica Newman* sul territorio piemontese.

Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011:

- Conto finanziario: U.1.03.02.99.999
- Cofog: 04.2
- Transazione Unione Europea: 8

- Ricorrente: 3
- Perimetro sanitario: 3

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Legge di stabilità 2015" che ha stabilito che, dal 1 gennaio 2015, le pubbliche amministrazioni non debtrici di imposta versino, con le modalità e nei termini stabiliti dal Decreto del MEF del 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario l'IVA addebitata dai propri fornitori.

Dato atto che la nuova normativa di cui al punto precedente, ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti "split payment" che si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Rilevato che il presente provvedimento è riferito alla tipologia di prestazioni di servizi; pertanto si evidenzia che una parte dell'importo impegnato è soggetto allo split payment. Si specifica pertanto che una parte dei 700.000,00 euro impegnati con il presente provvedimento, di cui euro 126.229,51 sono "per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/1972".

Stabilito che il corrispettivo per la fornitura del servizio sarà liquidato a regolare esecuzione del servizio secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico.

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato al servizio di gestione degli interventi di contenimento e lotta dell'organismo nocivo *Popillia japonica Newman* sul territorio piemontese il seguente codice CIG: X83190D007.

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Vista Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

Vista la DGR 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione".

Vista la DGR n. 26-181 del 28 luglio 2014 "Integrazione delle schede contenute nell'Allegato A della DGR 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione)".

Tutto ciò considerato,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. 165/2001

visto l'art. 17 e 18 della L.R. 23/08

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

Per le considerazioni svolte in premessa:

1. di prendere atto che l'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente – I.P.L.A. SpA - C.so Casale, 476 - 10132 Torino - P. IVA 02581260011, società controllata dalla Regione Piemonte, in virtù della consolidata e riconosciuta esperienza maturata nelle politiche di tutela dell'ambiente, nella pianificazione degli interventi sul territorio e nella gestione degli interventi di lotta alle zanzare sul territorio piemontese, risulta essere l'Istituzione particolarmente qualificata nella realizzazione delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contrasto allo sviluppo dell'organismo nocivo *Popillia japonica Newman* sul territorio piemontese;

2. di dare atto che l' I.P.L.A. S.p.A. è la soluzione in house della Regione Piemonte con una comprovata esperienza nella gestione su ampi territori di interventi di contrasto alla diffusione di organismi nocivi con potenziale impatto negativo in ambito agricolo e sanitario, che ha già dimostrato di poter fornire garanzie di una rapida e corretta esecuzione delle azioni di contenimento presentando idonea struttura organizzativa adeguatamente formata;

3. di approvare l'offerta economica di euro 700.000,00 IVA inclusa presentata dall'I.P.L.A. S.p.A per la fornitura del servizio di gestione degli interventi di contenimento e lotta dell'organismo nocivo *Popillia japonica Newman* sul territorio piemontese;

4. di procedere all'affidamento diretto alla Società a partecipazione regionale I.P.L.A. S.p.A - C.so Casale, 476 - 10132 Torino - P. IVA 02581260011 del servizio di gestione degli interventi di contenimento e lotta dell'organismo nocivo *Popillia japonica Newman* sul territorio piemontese per una spesa di euro 578.512,40 IVA esclusa;

5. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l'I.P.L.A. S.p.A per la fornitura del servizio di gestione degli interventi di contenimento e lotta dell'organismo nocivo *Popillia japonica Newman* sul territorio piemontese, in allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

6. di procedere alla stipulazione della convenzione con il Rappresentante Legale dell'I.P.L.A. S.p.A per la fornitura del servizio di gestione degli interventi di contenimento e lotta dell'organismo nocivo *Popillia japonica Newman* sul territorio piemontese;

7. di impegnare la spesa di euro 700.000,00 IVA inclusa sul capitolo di spesa n. 142574/2016 (Missione 16 - Programma 01) in favore in favore dell'I.P.L.A. SpA - C.so Casale, 476 - 10132 Torino - P. IVA 02581260011 per la fornitura del servizio di gestione degli interventi di contenimento e lotta dell'organismo nocivo *Popillia japonica Newman* sul territorio piemontese.

Elementi della "Transazione elementare" di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011:

- Conto finanziario: U.1.03.02.99.999
- Cofog: 04.2
- Transazione Unione Europea: 8
- Ricorrente: 3
- Perimetro sanitario: 3

8. di stabilire che il corrispettivo per la fornitura del servizio sarà liquidato a regolare esecuzione del servizio secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico. Il corrispettivo per il servizio eseguito sarà pagato secondo le modalità stabilite nella convenzione.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) del d.lgs n. 33/2013.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Responsabile del Settore
- Dott. P. Mauro Giachino -

Il Visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione (*nota prot. 12347/A17000 del 13 luglio 2015*)

Allegato



Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

ALLEGATO A

REGIONE PIEMONTE

CONVENZIONE FRA LA REGIONE PIEMONTE E L'ISTITUTO PER LE PIANTE DA LEGNO E L'AMBIENTE (I.P.L.A. S.P.A.) AVENTE PER OGGETTO LA GESTIONE DELLE MISURE DI EMERGENZA PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E IL CONTRASTO ALLO SVILUPPO DELL'ORGANISMO NOCIVO POPILLIA JAPONICA NEWMAN SUL TERRITORIO PIEMONTESE

PREMESSO CHE:

- con legge regionale 8 marzo 1979, n. 12 la Regione Piemonte ha autorizzato la costituzione – in forma di S.p.A. a prevalente partecipazione regionale dell'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente (IPLA);

- l'articolo 1 della citata legge regionale n. 12/79 impegna l'IPLA S.p.A. ad operare a fini di interesse regionale;

- la DCR 190 - 27730 del 17 giugno 2008 ha approvato le modifiche allo statuto dell'IPLA introducendo una revisione organica dello Statuto sociale al fine di meglio garantire il ruolo di strumentalità agli interessi regionali che deve caratterizzare le società pubbliche, in conformità con l'evoluzione del quadro normativo in materia e con il consolidarsi dei principi giurisprudenziali in tema di "in house providing";

- la D.G.R. n. 22-2865 del 01/02/2016 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contrasto allo sviluppo dell'organismo nocivo Popillia japonica Newman (Coleoptera Rutelidae) sul territorio piemontese" ha preso atto dell'emergenza causata dalla presenza dell'insetto nocivo sul territorio piemontese e stabilito che per affrontare l'emergenza sono coinvolte le strutture regionali afferenti alla Direzione Agricoltura, alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio e alla Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore A1817A - Tecnico Regionale - Novara e Vercelli con il supporto degli operai forestali regionali nonché il coinvolgimento dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore e dell'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente (I.P.L.A S.p.A.);

- le determinazioni dirigenziali n. 215 del 07/04/2016 "Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. Organismo nocivo Popillia japonica Newman. Definizione degli interventi per il contenimento delle popolazioni larvali nei comuni ricadenti nelle zone infestate delimitate con la determinazione dirigenziale n. 815 del 02/02/2016" e n. 268 del 27/04/2016 "Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i.. Organismo nocivo Popillia japonica. Definizione degli interventi per il contenimento delle popolazioni larvali nei comuni ricadenti nelle zone infestate delimitate con la D.D. n. 815 del 02/02/2016. Integrazioni alla D.D. n. 215 del 07/04/2016" hanno stabilito gli interventi da realizzare per il contenimento delle popolazioni larvali e sono state quantificate le superfici coinvolte da tali interventi.

- gli interventi di contenimento delle popolazioni larvali comporterebbero elevati costi per le aziende coinvolte in virtù della scelta effettuata dall'Amministrazione regionale di impiego di insetticidi biologici in quanto le superfici interessate ricadono nei comuni di Bellinzago Novarese, Cameri, Galliate, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, e Pombia, compresi nel Parco Naturale del Ticino e del Lago Maggiore, coincidente con il SIC ZPS IT1150001 Valle del Ticino soggetto alle Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte redatte ai sensi dell'articolo 40 della L.R. n. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" e in attuazione delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, del Decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e s.m.i. e del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare del 17/10/2007 e s.m.i. e approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2011 e D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016;

- occorre garantire una capillare e corretta esecuzione degli interventi di lavorazione del terreno, di acquisto e distribuzione degli insetticidi biologici e di cattura massale dell'organismo nocivo, è necessaria una gestione diretta delle azioni di lotta da parte dell'ente pubblico.

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA



Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

LA REGIONE PIEMONTE (C.F. n. 80087670016) rappresentata nella persona del Dirigente regionale, Pier Mauro Giachino, nato a Courgnè (TO) il 18.07.1955 e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede del Settore stesso – Via Livorno 60, Torino;

E

L'ISTITUTO PER LE PIANTE DA LEGNO E L'AMBIENTE- IPLA S.p.A. di seguito denominato IPLA S.p.A. (C.F. n. 02581260011) con sede in Torino, C.so Casale, n. 476, rappresentato da Igor Boni nato a Torino il 10/05/1968, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'IPLA S.p.A.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto del servizio e illustrazione dei costi

La presente convenzione, le cui premesse ne fanno parte integrante, ha per oggetto la gestione delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contrasto allo sviluppo dell'organismo nocivo *Popillia japonica Newman* sul territorio piemontese, che l'IPLA S.p.A. si impegna a svolgere per la Regione Piemonte. Le attività e gli interventi che IPLA S.p.A. dovrà svolgere sono di seguito elencate:

Interventi fitosanitari

a) verifica e attestazione che gli interventi sotto elencati avvengano nel rispetto di quanto disposto dalle D.D. n. 215 del 07/04/2016 e n. 268 del 27/04/2016:

- 1) sui 260 ettari che presentano livelli di infestazione superiori a 50 larve/m² è opportuno effettuare quanto segue:
 - distribuzione di insetticida biologico a base di nematodi *Heterorhabditis bacteriophora* nel periodo primaverile sui prati appena sfalciati e ad avvenuta raccolta del fieno o dell'erba, sulla base di uno specifico crono-programma;
 - arieggiamento del cotico e contemporanea distribuzione di insetticida biologico a base del fungo *Metarhizium anisopliae* nel periodo luglio-agosto-settembre sui prati appena sfalciati e ad avvenuta raccolta del fieno o dell'erba, sulla base di uno specifico crono-programma;
 - distribuzione di insetticida biologico a base di nematodi *Heterorhabditis bacteriophora* nel periodo luglio-agosto subito dopo l'arieggiamento e la distribuzione dei funghi;
- 2) sui 175 ettari che presentano livelli di infestazione da 20 a 50 larve/m² è opportuno effettuare quanto segue:
 - distribuzione di insetticida biologico a base di nematodi *Heterorhabditis bacteriophora* nel periodo primaverile sui prati appena sfalciati e ad avvenuta raccolta del fieno o dell'erba, sulla base di uno specifico crono-programma;
 - distribuzione di insetticida biologico a base di nematodi *Heterorhabditis bacteriophora* nel periodo luglio-agosto-settembre;
- 3) su 150 aree a rischio per il potenziale trasporto passivo di *Popillia japonica* è opportuno effettuare il monitoraggio con trappole a feromoni, interventi di sfalcio e/o trinciatura, trattamenti insetticidi.
- 4) indagini visive in area tampone a supporto dell'attività del Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici (circa 400 punti);

b) il controllo sull'esecuzione degli interventi di arieggiamento del terreno e di distribuzione degli insetticidi biologici garantendo la presenza di personale durante l'esecuzione dei trattamenti;

c) il monitoraggio dei siti di diffusione passiva (circa 150);



Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

- d) gli interventi di sfalcio e/o trinciatura e trattamenti insetticidi nei siti di diffusione passiva;
- e) il controllo sull'esecuzione degli interventi e dei trattamenti nei siti di diffusione passiva;
- f) l'esecuzione di indagini visive in area tampone a supporto dell'attività del Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici (circa 400 punti);
- g) l'esecuzione di carotaggi del terreno per verificare l'efficacia degli interventi di cui al punto 1 e 2 (circa 150 punti);
- h) il coordinamento sul territorio nel corso di tutti gli interventi tra Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici-agricoltori-contoterzisti-Consorzio irriguo;
- i) partecipazione a incontri per l'organizzazione operativa degli interventi;
- l) eventuali ulteriori attività che si rendessero necessarie relative alla logistica organizzativa degli interventi e dei controlli.

Interventi amministrativi

- a) affidamento degli incarichi a contoterzisti per l'esecuzione delle operazioni di arrieggiamento del terreno e di distribuzione degli insetticidi biologici;
- b) acquisto degli insetticidi biologici e predisposizione dello stoccaggio per la conservazione. Le caratteristiche tecniche (di materia fitosanitaria) dei capitolati relativi ai bandi di gare per l'affidamento di incarichi e per l'acquisto di insetticidi devono essere concordati con il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici.

Interventi informatici

- a) aggiornamento dei dati sull'esecuzione degli interventi effettuati sulla base dell'archivio fornito dal Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici.

L'illustrazione dei costi e dei corrispettivi articolati per singola prestazione con dettaglio sono riportati nell'allegato alla convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 2 – Condizioni generali

L'affidamento del servizio è concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni contenute nella presente convenzione che l'I.P.L.A S.p.A. dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte.

ART. 3 – Durata

L'affidamento del servizio decorre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e avrà scadenza in data 20 ottobre 2016, termine ultimo per la fornitura del servizio.

ART. 4 – Controllo, monitoraggio e rendicontazione

Al termine del servizio tutta la documentazione, cartacea ed informatica, verrà conservata dall'IPLA S.p.A. nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

L'IPLA S.p.A. consentirà ai funzionari regionali l'ispezione ed il controllo della documentazione correlata alle attività effettuate, fornendo altresì informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Gli ispettori del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici effettueranno ispezioni in campo per verificare l'esecuzione degli interventi concordati.

ART. 5 – Corrispettivo

Il corrispettivo per la fornitura del servizio è definito in euro 700.000,00 IVA inclusa. Con la sottoscrizione della presente convenzione l'I.P.L.A. S.p.A accetta il corrispettivo pattuito e contestualmente, si impegna ad escludere ogni forma di revisione dello stesso.



Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

Sono a carico dell'I.P.L.A S.p.A., intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi al servizio oggetto della presente convenzione. L'I.P.L.A S.p.A. si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni previste dalla presente convenzione, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. L'I.P.L.A S.p.A. deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, con le leggi vigenti in materia di sicurezza.

Il corrispettivo per la fornitura del servizio, sarà liquidato a regolare stato di avanzamento del servizio come di seguito indicato:

- euro 245.000,00 IVA inclusa alla realizzazione del 35% del servizio entro il 20 maggio 2016, previa presentazione alla Regione Piemonte della seguente documentazione:
 1. relazione sull'attività svolta e sugli interventi realizzati, sottoscritta dal Legale Rappresentante di IPLA S.p.A;
 2. rendicontazione della spesa sostenuta per la realizzazione del 35% del servizio, sottoscritta dal Legale Rappresentante di IPLA S.p.A;
 3. fattura in formato elettronico sul Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al seguente codice univoco ufficio IPA F7XJX1, indicando in grassetto gli estremi della determina di impegno di spesa e della convenzione sottoscritta dalle parti. La fattura elettronica dovrà inoltre contenere la seguente dicitura "scissione del pagamento" ai sensi del meccanismo denominato "Split Payment" (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario) normato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)";
- euro 245.000,00 IVA inclusa alla realizzazione del successivo 35% del servizio entro il 20 luglio 2016, previa presentazione alla Regione Piemonte della seguente documentazione:
 1. relazione sull'attività svolta e sugli interventi realizzati, sottoscritta dal Legale Rappresentante di IPLA S.p.A;
 2. rendicontazione della spesa sostenuta per la realizzazione del successivo 35% del servizio, sottoscritta dal Legale Rappresentante di IPLA S.p.A;
 3. fattura in formato elettronico sul Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al seguente codice univoco ufficio IPA F7XJX1, indicando in grassetto gli estremi della determina di impegno di spesa e della convenzione sottoscritta dalle parti. La fattura elettronica dovrà inoltre contenere la seguente dicitura "scissione del pagamento" ai sensi del meccanismo denominato "Split Payment" (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario) normato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)";
- euro 210.000,00 IVA inclusa alla realizzazione della restante parte del servizio, ovvero del 100% del servizio entro il 20 ottobre 2016, previa presentazione alla Regione Piemonte della seguente documentazione:
 1. relazione finale sull'attività svolta e sugli interventi realizzati, sottoscritta dal Legale Rappresentante di IPLA S.p.A;
 2. rendicontazione finale della spesa sostenuta per la realizzazione del 100% del servizio, sottoscritta dal Legale Rappresentante di IPLA S.p.A;
 3. fattura in formato elettronico sul Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al seguente codice univoco ufficio IPA F7XJX1, indicando in grassetto gli estremi della determina di impegno di spesa e della convenzione sottoscritta dalle parti. La fattura elettronica dovrà inoltre contenere la seguente dicitura "scissione del pagamento" ai sensi del nuovo meccanismo denominato "Split Payment" (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario) normato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)".

Le Parti convengono che il corrispettivo per il servizio eseguito sarà pagato a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte della fattura elettronica.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla regolarità contributiva dell'I.P.L.A S.p.A. attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte



Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

dell'I.P.L.A S.p.A., l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Il pagamento del corrispettivo all'I.P.L.A S.p.A., è altresì subordinato all'effettivo adeguamento del proprio sito web istituzionale ai dettami degli artt. 14 e 15 del D.lgs 33/2013 in materia di "Trasparenza della Pubblica Amministrazione". Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi all'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente, e' vietata l'erogazione all'I.P.L.A S.p.A di somme a qualsivoglia titolo da parte della Regione Piemonte.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile alla Regione Piemonte entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del codice civile.

L'I.P.L.A S.p.A. ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, salvo che la Regione Piemonte dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

ART. 6 – Proprietà e acquisizione dei risultati e dei prodotti

Salvo eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalle parti nell'ambito della fornitura del servizio e specificamente previsti per iscritto, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il trattamento dei dati acquisiti nella fornitura del servizio dovrà avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con l'attività oggetto della presente convenzione.

I risultati del presente servizio appartengono esclusivamente alla Regione Piemonte.

ART. 7 – Penali contrattuali

In caso di ritardo nella fornitura del servizio la Regione Piemonte applicherà all'I.P.L.A S.p.A. una penale pari all'1% del corrispettivo dovuto, per ogni decade di ingiustificato ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 3, da trattarsi direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo.

ART. 8 – Responsabilità

L'I.P.L.A S.p.A. si impegna a tenere indenne ed esonerare la Regione Piemonte da qualsiasi danno o responsabilità che possano verificarsi o insorgere, a qualunque titolo, per fatti direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del servizio sollevando la Regione Piemonte da ogni onere e da ogni responsabilità.

ART. 9 – Codice di comportamento

Le parti contraenti dichiarano di conoscere e di accettare gli obblighi di condotta definiti nel Codice di Comportamento approvato con DGR n. 1-1717 del 13 luglio 2015.

La violazione di detti obblighi comporta la risoluzione del rapporto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

La Regione Piemonte, come previsto dall'art. 18 del Codice di Comportamento, invierà a mezzo PEC all'I.P.L.A S.p.A. copia del Codice.

ART. 10 - Oneri di bollo e di registrazione

La presente convenzione verrà registrata in caso di uso e i conseguenti oneri saranno a carico della parte che richiederà la registrazione.

Le spese di bollo della presente convenzione, se dovute, sono a carico dell'I.P.L.A S.p.A.



Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

ART. 11 - Applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, l'IPLA S.p.A. si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato e autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti della Regione Piemonte che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti ed il divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 12 – Applicazione del D.lgs 30 giugno 2003, n.196

La Regione Piemonte e IPLA S.p.A., relativamente alle norme in materia di riservatezza, garantiscono il rispetto del disposto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. "Codice della Privacy".

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) nonché il Programma per la trasparenza e l'integrità, approvate con DGR n 1-1518 del 4 giugno 2015 (consultabile al sito <http://trasparenza.regione.piemonte.it/programma-per-la-trasparenza-e-l-integrita>), in attuazione della Legge 190/2012, per ciò che riguarda in particolare le seguenti Misure di prevenzione obbligatorie:

- la Misura 7.1.2 (Codice di comportamento), consultabile al sito: <https://trasparenza.regione.piemonte.it/documents/97326/620130/Codice+di+comportamento>;
- la Misura 7.1.7 (Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors) come da art. 53 comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001).

ART. 13 – Norme generali e controversie

Per quanto non espressamente citato nella presente convenzione si rinvia a quanto disposto nel codice civile e nella legislazione vigente.

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità del presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

La presente convenzione è soggetta all'IVA e la registrazione avverrà solo in caso d'uso con spese a carico della parte che ne fa richiesta.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del d.lgs. 82/2005.

Il presente atto è redatto in doppio originale, una copia deve essere restituita alla Regione Piemonte firmata dall'I.P.L.A S.p.A. o dal Legale Rappresentante come riscontro dell'accettazione dell'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li ___/___/_____

La Regione Piemonte
Il Dirigente Regionale

Dr. Pier Mauro Giachino
(Firmato digitalmente)

Firma dell'I.P.L.A S.p.A.
L'Amministratore Unico

Dr. Igor Boni
(Firmato digitalmente)



Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

ALLEGATO

ILLUSTRAZIONE DEI COSTI E DEI CORRISPETTIVI ARTICOLATI PER SINGOLA PRESTAZIONE

SCHEDA RELATIVA AI COSTI DEGLI AFFIDAMENTI ALL'I.P.L.A. S.p.A.	
GESTIONE DELLE MISURE DI EMERGENZA PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E IL CONTRASTO ALLO SVILUPPO DELL'ORGANISMO NOCIVO <i>Popillia japonica</i> SUL TERRITORIO PIEMONTESE	
Ripartizione delle giornate del personale IPLA per tipologia di attività	giornate previste
1) attivazione di procedure ad evidenza pubblica, con contestuale stesura dei capitolati tecnici, per affidamento di specifici incarichi a contoterzisti per l'esecuzione delle operazioni di arieggiamento del terreno (se richiesto tecnicamente) e di distribuzione degli insetticidi biologici;	12
2) attivazione di procedure ad evidenza pubblica, con contestuale stesura dei capitolati tecnici, per l'acquisto degli insetticidi biologici individuati e la predisposizione delle idonee misure finalizzate allo stoccaggio ed alla loro conservazione prima dell'utilizzo;	10
3) controllo e verifiche sull'esecuzione degli interventi e dei trattamenti di cui al punto 1, garantendo la presenza di personale durante l'esecuzione dei lavori da parte dei contoterzisti aggiudicatari;	40
4) attivazione di procedure ad evidenza pubblica, con contestuale stesura dei capitolati tecnici, per l'affidamento di incarichi a ditte specializzate per gli interventi di sfalcio e/o trinciatura, nonché per la realizzazione dei trattamenti insetticidi nei circa 150 siti individuati di diffusione passiva;	5
5) monitoraggio dei siti di diffusione passiva (circa 150) da parte di tecnici I.P.L.A., comprendente il contestuale controllo sull'esecuzione degli interventi e dei trattamenti di cui al punto 4) e la realizzazione e il posizionamento di apposita cartellonistica informativa;	40
6) esecuzione di indagini visive in area tampone a supporto dell'attività del Settore Fitosanitario in circa 400 punti; l'organizzazione di tali attività sarà realizzata in stretto coordinamento con i referenti tecnici del Settore regionale;	25
7) esecuzione di carotaggi del terreno, su circa 150 punti, per verificare l'efficacia degli interventi di cui al punto 1;	18
8) coordinamento generale sul territorio durante tutti gli interventi tra Settore fitosanitario e agricoltori, contoterzisti, e Consorzio irriguo.	10
TOTALE	160



Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

Costi standard personale (€giornata IVA esclusa al lordo dei costi indiretti e generali)			
Responsabile di struttura	800,00		
Resp. di servizio / Ricercatore esperto	650,00		
Ricercatore	560,00		
Tecnico	450,00		
Operaio	260,00		
QUALIFICA	Unità lavorative previste	giornate previste	importo totale (€)
Responsabile di struttura	1	10,0	8.000,00
Resp. di servizio / Ricercatore esperto	3	60,0	39.000,00
Ricercatore	2	55,0	30.800,00
Tecnico	4	30,0	13.500,00
Operaio	1	5,0	1.300,00
Totale personale IPLA			92.600,00
Consulenze esterne e prestazioni da terzi (vedi tabella seguente):			470.000,00
Materiale durevole (quota d'uso e/o di ammortamento):			-
Materiale di consumo:			1.500,00
Spese per trasferte, sopralluoghi, rilievi:			10.000,00
Totale generale			574.100,00
IVA 22%			126.302,00
Importo totale progetto			700.402,00
Arrotondato a			700.000,00



Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

ATTIVITA'	periodo	n°	unità di riferimento	Spesa stimata IVA esclusa
Costo distribuzione prodotto/ha per Heterorhabditis bacteriophora	primavera	435	ha	€ 41.000,00
Costo di Heterorhabditis bacteriophora	primavera	435	ha	€ 135.000,00
Affitto cella frigo per conservazione nematodi	primavera	1	container	€ 2.000,00
Costo arieggiamento e distribuzione prodotto/ha per Metarhizium	estate (fine luglio-agosto)	200	ha	€ 29.000,00
Costo del Metarhizium	estate (fine luglio-agosto)	200	ha	€ 62.500,00
Costo distribuzione prodotto/ha per Heterorhabditis bacteriophora	estate (fine luglio-agosto)	435	ha	€ 41.000,00
Costo di Heterorhabditis bacteriophora	estate (fine luglio-agosto)	435	ha	€ 135.000,00
Affitto cella frigo per conservazione nematodi	estate (fine luglio-agosto)	1	container	€ 2.000,00
interventi di sfalcio e/o trinciatura e trattamenti insetticidi nei siti di diffusione passiva	giugno - agosto	150	siti	€ 20.500,00
Realizzazione cartellonistica	maggio - giugno	150	siti	€ 2.000,00
			TOTALE	€ 470.000,00